



Riunione del 29 Maggio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 71**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Presidente - Estensore
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

71.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Pusillo Anna Maria – Presidente C.P. Fipav Potenza;**
- **Mietitore Giovanni – Componente C.P. Fipav Potenza;**
- **Laino Giovanni – Componente C.P. Fipav Potenza;**
- **Gambardella Mario – Componente C.P. Fipav Potenza;**
- **Lopardo Antonio – Componente C.P. Fipav Potenza.**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati ai tesserati:

PUSILLO ANNA MARIA, MIETITORE GIOVANNI, LAINO GIOVANNI, GAMBARDELLA MARIO, LOPARDO ANTONIO: Tutti per avere, *“in violazione degli Artt. 16 e 23 Statuto FIPAV, dell'Art. 19 R.A.T. e dell'Art. 31 Reg. di Amministrazione e Contabilità, concorso, nella loro qualità di componenti del C.P. FIPAV di Potenza, alla nomina, con delibera n. 12/12 del 19/12/2012, della tesserata Pusillo Anna Maria, Presidente di detto Organismo Territoriale, alla carica di responsabile della segreteria del Comitato, attribuendole un compenso giornaliero di € 20,00 per ogni giorno di presenza in sede e così determinando il cumularsi nella stessa persona della figura tanto del controllore e massimo responsabile dell'attività del Comitato quanto quella del controllato, determinando confusione dei ruoli, uno dei quali anche retribuito, in potenziale conflitto di interessi anche di carattere economico; nonché per aver, in violazione degli Artt. 16,23 e 58 Statuto FIPAV, dell'Art. 19 R.A.T. e dell'Art. 31 Reg. di Amministrazione e Contabilità, concorso alla nomina, con delibere nn. 5, 6 e 11 tutte del 19/12/2012, del tesserato Basso Francesco tanto alla carica di G.U.P. quanto a quella di C.O.G.P. del Comitato, attribuendogli anche un doppio compenso, così determinando il cumularsi nella stessa persona di funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative, in palese stato di incompatibilità. Contestate per tutti le aggravanti di cui alla lettere A e C. dell'Art. 49 Reg. Giur. e per la sola Pusillo Anna Maria anche l'aggravante di cui alla lettera J dello stesso articolo”*.



La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 29 Maggio 2013 alla quale nessuno compariva per gli stessi.

In data 23 maggio 2013 perveniva tramite mail una nota del Presidente del C.P. di Potenza, Anna Maria Pusillo con la quale si rappresentava l'impossibilità dei deferiti a presenziare alla riunione fissata per il giorno 29 maggio, anche perché concomitante con la festa del Santo Patrono di Potenza.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c)* R.G. di sospensione da ogni attività federale per 13 (tredici) per Anna Maria Pusillo e per mesi 12 (per gli altri componenti del Comitato);
- rilevato che la richiesta di differimento presentata dai deferiti non appare in alcun modo motivata se non con riferimento a generiche ed indimostrate simultanee indisponibilità di tutti i deferiti;
- rilevato peraltro che la festa del Santo Patrono di Potenza ricorre il 30 maggio e non il 29, come invece sostenuto dal Presidente Pusillo,

OSSERVA

La fattispecie all'esame di questa Commissione trae origine da una segnalazione del Responsabile dell'Organizzazione Territoriale FIPAV che, a seguito di una verifica circa l'attività posta in essere dal Comitato Provinciale potentino, ha trasmesso alla Procura Federale le delibere oggetto del presente procedimento.

A seguito dell'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è quindi emerso che il neo eletto Comitato Provinciale in persona del Presidente e dei Consiglieri deferiti aveva, all'unanimità, adottato nel corso della seduta del Consiglio del 29 dicembre 2012, una serie di deliberazioni concernenti l'organizzazione del Comitato gravemente illegittime e contrarie ai principi di lealtà e probità in quanto implicanti un anomalo accentramento di poteri ed incarichi in capo ai medesimi soggetti che per effetto di tali delibere sono venuti a trovarsi in posizione di "controllato" e "controllore", nonché attributive di benefici economici ingiustificati.

Nello specifico:

- Con deliberazioni nn. 5/12 e 6/12, assunte all'unanimità, veniva contemporaneamente nominato Giudice Unico Provinciale e Commissario Gare Provinciale il Sig. Francesco Basso;
- Con deliberazione n. 11/12, assunta all'unanimità, venivano determinati i compensi spettanti al sig. Francesco Basso per le attività di Giudice Unico e Commissario Gare, nonché per l'ulteriore attività di Commissario Designate da lui prestata in qualità di Commissario Gare;



- Con deliberazione n. 12/12, assunta all'unanimità, veniva infine nominata addetta alla segreteria del Comitato Provinciale lo stesso Presidente Anna Maria Pusillo con contestuale riconoscimento in suo favore di un compenso giornaliero di 20 euro stabilendo poi che detto ufficio dovesse rimanere aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

Tali circostanze sono pacifiche, documentate, nonché ammesse dagli incolpati nelle difese da essi svolte dinanzi la Procura Federale.

Peraltro gli incolpati non hanno svolto dinanzi questa Commissione alcuna difesa scritta né hanno ritenuto, nonostante la carica da essi rivestita, di prendere parte alla riunione all'uopo fissata, salvo richiedere un differimento per generici impedimenti privi di qualsivoglia riscontro.

Orbene, dalla narrativa dei fatti che precede emerge, senza alcun dubbio, il disprezzo di ogni principio di etica sportiva nonché della normativa statutaria e regolamentare.

Ed infatti, la decisione di cumulare funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali in capo allo stesso soggetto, ha generato una condizione di evidente incompatibilità a tutto detrimento della terzietà ed imparzialità che deve caratterizzare l'attività del Giudice Unico.

Improvvida e contraria ai principi di economicità ed efficienza che deve caratterizzare l'attività degli Organismi territoriali è, poi, l'attribuzione al Basso Francesco di un doppio compenso settimanale, grazie alla surrettizia differenziazione delle funzioni connesse dell'attività propria del Commissario Gare Provinciale, oltre, naturalmente, a quello attribuitogli come Giudice Unico.

Parimenti improvvida ed illegittima è, infine, la nomina del Presidente Pusillo Anna Maria a segretaria del Comitato, nonché la autoattribuzione di un compenso forfettario, nei fatti pari a circa € 400,00 mensili, senza che la stessa abbia avuto quantomeno la sensibilità di astenersi, votando favorevolmente in palese conflitto di interessi.

Tale incarico, peraltro, ha anche determinato una indebita commistione di ruoli ed un palese conflitto di interessi anche economici, in capo al Presidente Pusillo che, in veste di segretaria, si è trovata a dover rispondere solamente a se stessa.

Tutto ciò a discapito della credibilità dell'Organo territoriale e dell'immagine della Federazione che, anche a livello locale, viene compromessa quanto a correttezza, trasparenza ed economicità di gestione.

Non può peraltro essere valutata come attenuante la circostanza che i deliberati oggetto di contestazione siano stati revocati in quanto ciò è avvenuto solamente a seguito dei rilievi mossi dalla Federazione.

Parimenti, la rinuncia del Presidente Pusillo all'incarico di segretaria del Comitato, alla luce di quanto si evince dalla documentazione trasmessa dalla Procura, non è seguita ad una acquisita consapevolezza in ordine alla illegittimità della nomina bensì solo per una asserita eccessiva gravosità delle mansioni.

Tutto ciò posto, alla luce della condotta processuale tenuta dai deferiti e ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate in ragione dei ruoli da costoro ricoperti in seno alla Federazione, questa Commissione ritiene congruo applicare le sanzioni richieste nella misura individuata dalla Procura Federale



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico:

- della Sig.ra Anna Maria Pusillo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 13 (tredici);
- del Sig. Giovanni Mietitore la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici);
- del Sig. Giovanni Laino la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici);
- del Sig. Mario Gambardella la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici);
- del Sig. Antonio Lopardo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici).

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 3 Giugno 2013